



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE  
Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale

Rif. Prot. N 0014595 Area 1/P.A.  
del 24.09.2015

Roma, data del protocollo

OGGETTO: Art. 73 del R.D. 6 maggio 1940,, n. 635 – Quesito concernente la possibilità, per il Sindaco, di portare senza licenza, sull'intero territorio comunale, le armi di cui all'articolo 42 del T.U.L.P.S., in qualità di ufficiale di pubblica sicurezza.

ALLA PREFETTURA – U.T.G. di

COMO

Si fa riferimento alla nota sopra distinta, con la quale è stato chiesto di conoscere se la previsione dell'art. 73, comma 1°, Reg. Esec. T.U.L.P.S. – che, come è noto, consente ad alcune categorie di persone, tra le quali gli ufficiali di pubblica sicurezza, il porto senza licenza delle armi di cui all'art. 42 del Testo Unico stesso – possa applicarsi anche ai sindaci, che, nei comuni ove non esistono ufficiali di pubblica sicurezza, a norma dell'art. 6 del Regio Decreto 31.08.1907, n. 690, ne esercitano le funzioni.

Al riguardo, come più volte è stato rappresentato, non sembra che al citato art. 73 possa annettersi una portata così ampia.

Infatti, tale norma regolamentare, nel determinare le categorie di persone che possono essere autorizzate a portare armi senza licenza, non comprende quella dei Sindaci, i quali non rivestono la qualifica permanente di "Ufficiale di pubblica sicurezza", cui la legge nel caso specifico si riferisce, ma attendono alle funzioni di pubblica sicurezza soltanto in via sostitutiva e quando ne sorga la necessità.

Il Direttore dell'Ufficio  
Castrese De Rosa